

INVESTIMENTI ESTERI

Regolamento e procedimenti

Il Cile possiede vantaggi comparativi specifici che lo convertono in un luogo ideale per le imprese straniere che cercano di sviluppare nuovi investimenti ed espandere le loro operazioni e vendite in America Latina.

Tra questi vantaggi, un fattore chiave é una legislazione chiara e stabile riguardo agli investimenti esteri, caratterizzata da regole trasparenti e non discriminatorie, cosí come dalla non discrezionalità nei processi dell'autorit .

Questi principi sono contenuti nella Costituzione Politica dello Stato e in tutte le sue leggi, incluso lo Statuto sugli Investimenti Esteri, noto come Decreto Legge 600 (D.L. 600) del 1974.

Tutti i diritti che la giurisdizione cilena garantisce sono protetti dagli Accordi Bilaterali di Promozione e dalla Protezione degli Investimenti (APPIS). Nel gennaio del 2006, il Cile ha firmato 52 APPIS, 37 dei quali sono entrati in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione. I Trattati di Libero Commercio (TLC) del Cile con Canada, Messico, Corea e Stati Uniti includono oltretutto capitoli specifici in materia di investimenti e di meccanismi per la soluzione di conflitti, analoghi a quelli usati negli APPIS.

Nonostante esistano altri meccanismi per l'ingresso di capitali, come il capitolo XIV del Compendio di Norme di Cambi Internazionali (C.N.C.I.) della Banca Centrale del Cile, piú del 75% degli investimenti esteri realizzati tra il 1974 e il 2006 é entrato nel paese attraverso il D.L. 600, per un totale di US\$ 63,5 miliardi. In merito a ci  é opportuno sottolineare che il D.L. 600 é lo strumento idoneo a tutelare gli investimenti che prevedono un apporto di capitale minimo di US\$ 5 milioni, mentre gli investimenti al di sotto di questa soglia (a partire da US\$ 10.000) si avvalgono del Capitolo XIV del CNCI, che perci  rappresenta il principale strumento utilizzato dalle piccole aziende.

Con il D.L. 600 fu creato il Comitato degli Investimenti Esteri (CIE), che é autorizzato ad approvare i progetti di investimento presentati da persone fisiche o societ  straniere nel Paese. Una volta autorizzato l'investimento, il relativo contratto viene firmato, da un lato, dall'investitore straniero e, dall'altro, dal Governo cileno, rappresentato dal Ministero dell'Economia.

Basato su principi costituzionali, lo Statuto sugli Investimenti Esteri garantisce all'investitore straniero un trattamento non discriminatorio e non discrezionale. Ci  assicura a qualsiasi persona, senza distinzione di nazionalit , "la non discriminazione arbitraria nel trattamento che lo Stato e i suoi organismi in materia economica devono fornire". Conseguentemente, gli investitori stranieri fruiscono degli stessi diritti e garanzie che gli investitori locali. Il principio di non discriminazione si estende ai differenti settori economici. D'altra parte la non discrezialit  garantisce l'esistenza di procedimenti chiari, noti e trasparenti, che assicurano all'investitore straniero un trattamento giusto e imparziale.

Principali Diritti degli investitori Stranieri: In Cile, il capitale estero pu  rappresentare fino al 100% del capitale di un'impresa, senza che esistano termini massimi di scadenza per i diritti di propriet  acquisiti da stranieri. Inoltre, gli investitori

stranieri hanno ampio accesso a tutti i settori produttivi di beni e servizi, con alcune restrizioni in attività di cabottaggio, trasporto aereo e mezzi di comunicazione. Nel caso della pesca, le restrizioni sono condizionate al principio di reciprocità internazionale.

Lo Stato Cileno riveste un ruolo molto limitato nelle attività produttive. Solo alcune attività strategiche – come l'esplorazione e lo sfruttamento del litio, depositi di idrocarburi liquidi e gassosi localizzati in zone marittime sotto la giurisdizione nazionale o in aree dichiarate per legge di importanza strategica per la sicurezza nazionale, e la produzione di energia nucleare – sono ristrette alla competenza statale. Ciononostante, in alcune circostanze, anche le imprese straniere possono investire in questi settori.

Qualunque persona naturale o giuridica straniera, così come cileni con residenza e domicilio all'estero, può investire attraverso il D.L. 600. Grazie a questo meccanismo, gli investitori stipulano un contratto con lo Stato cileno, che non può essere modificato unilateralmente da quest'ultimo. Gli investitori, tuttavia, possono richiedere in qualsiasi momento l'introduzione di modifiche al contratto, come il cambiamento dello stesso oggetto o la cessione dei diritti a un altro investitore straniero. Inoltre, gli investitori hanno il diritto di ricorrere contro le decisioni del Comitato che si presumono discriminatorie, potendo in un'ultima istanza adire alla giustizia ordinaria.

Il D.L. 600 garantisce agli investitori il diritto di rimpatriare il capitale un anno dopo il suo ingresso nel paese e gli utili non appena questi siano generati. In pratica, la permanenza del capitale durante un anno non costituisce una restrizione, dato che la maggioranza dei progetti produttivi in aree come la minieria, la silvicoltura, la pesca e l'infrastruttura, richiedono termini di più di un anno per consolidarsi pienamente. Una volta pagate le imposte corrispondenti, gli investitori hanno accesso assicurato al mercato valutario formale, senza alcun limite per quanto riguarda l'ammontare, sia per le rimesse di capitale sia per gli utili. Rimpatriare il capitale investito è un'operazione esente da tasse, imposte o sgravi fino all'importo dell'investimento realizzato. Solo gli eccedenti rispetto a questo ammontare saranno soggetti alle norme generali contenute nella legislazione tributaria.

Bisogna notare che la Banca Centrale del Cile ha il diritto di restringere l'accesso al mercato valutario formale – costituito dalle banche e dagli altri enti autorizzati – nel caso in cui si presentino condizioni macroeconomiche avverse che così richiedano. Tuttavia, gli investitori soggetti al D.L. 600 hanno l'accesso garantito al mercato valutario formale, senza che vengano interessati dalle restrizioni che la Banca centrale possa stabilire al rispetto.

Il contratto D.L. 600 riconosce apporti di investimenti esteri nelle seguenti modalità:

- Moneta estera corrente, introdotta nel Paese attraverso la sua vendita ad un ente autorizzato ad operare nel mercato valutario formale e la cui conversione si effettuerà al tasso di cambio più favorevole che gli investitori stranieri possono ottenere.
- Beni fisici, in tutte le loro forme o stati, che si introdurranno conformemente alle norme generali che regolano le importazioni senza transazioni sul mercato valutario. Questi beni saranno valutati sulla base dei procedimenti generali applicabili alle importazioni. Questi beni fisici includono, tra gli altri, i macchinari o le apparecchiature utilizzate nei processi produttivi.
- Tecnologia nelle sue diverse forme, se suscettibile a capitalizzazione, e che sarà valutata dal Comitato degli Investimenti Esteri entro 120 giorni, comprovato il suo prezzo reale nel mercato internazionale. Nel caso in cui la

capitalizzazione non si realizzi entro questo termine, il valore assegnato sarà quello stimato dall'investitore straniero in una dichiarazione giurata. In condizioni anteriori questo compito é spesso stato affidato a consulenti indipendenti.

- Crediti che vengano associati ad un investimento estero. Le norme di carattere generale, i termini, gli interessi e le modalità di contrattazione di crediti esterni, così come il sovrapprezzo che può essere riscosso per un concetto di costo totale che deve pagare il debitore per l'utilizzo del credito esterno, includendo la commissione, le imposte e le spese di tutti i tipi, saranno quelli già autorizzati o che verranno autorizzati dalla Banca Centrale del Cile.
- Capitalizzazione di crediti e debiti esterni, in moneta corrente, la cui contrattazione sia stata autorizzata dalla Banca Centrale. Attraverso il D.L. 600, gli investitori possono aumentare il capitale dell'impresa ricevente mediante la capitalizzazione dei crediti entrati grazie al capitolo XIV del C.N.C.I. e delle obbligazioni derivate dalle importazioni e dai pagamenti differiti nel periodo.
- Capitalizzazione degli utili con diritto ad essere trasferiti all'estero. Il D.L. 600 permette aumenti di capitale dell'impresa ricevente mediante la capitalizzazione degli utili con diritto ad essere trasferiti in patria.

Gli investitori stranieri possono richiedere un termine massimo di tre anni entro cui dovranno realizzare i loro apporti. Nel caso di progetti di mineria, se si richiedono esplorazioni previe, il Comitato degli Investimenti Esteri ha la facoltà di estendere questo termine fino a un periodo di 12 anni.

Vantaggi speciali per gli investitori stranieri: Nonostante la Costituzione Cilena si basi sul principio di non discriminazione, il D.L. 600 offre alcuni vantaggi tributari per gli investitori stranieri. In questo caso non si tratta di *"tax breaks"* o *"tax holidays"*, ma di misure per commisurare un orizzonte tributario stabile, che operi come una specie di "assicurazione tributaria". Il D.L. 600 offre varie opzioni tributarie, ma basicamente permette che l'investitore straniero si adatti al sistema fiscale vigente nel momento in cui effettua l'investimento.

Invariabilità del regime tributario: Tutte le imprese cilene devono pagare l'Imposta di Prima Categoría (o imposta corporativa) equivalente al 17%. Secondo il Regime Tributario Comune, nel momento del ritiro, della distribuzione o della rimessa all'estero, a seconda del caso, gli utili saranno soggetti ad un Imposta Addizionale del 35%, rispetto alla quale l'Imposta di Prima Categoría pagata precedentemente dall'impresa costituisce un credito a favore dell'investitore. Anche gli interessi pagati a non residenti in Cile saranno soggetti a un imposta addizionale del 35%, mentre gli interessi pagati per prestiti concessi da banche straniere o altre istituzioni finanziarie saranno soggetti a una tassa del 4%, sempre se rispettano le disposizioni riguardanti l'indebitamento massimo. Ai sensi dell'articolo 7bis del D.L.600, al momento della sottoscrizione di un contratto di investimento estero l'investitore può scegliere se appellarsi a un Regime Speciale di Invariazione Tributaria del 42%, stabilito nel D.L. 600. In virtù di questo regime speciale, l'imposta effettiva totale sul reddito percepito nel momento della sottoscrizione si manterrà costante per 10 anni, con possibilità di proroga fino a 20 anni per gli investimenti nel settore manifatturiero o estrattivo di valore superiore a US\$ 50 milioni. In questo modo l'investitore non sarà influenzato negativamente da un qualsiasi aumento della tassa, che verrà fissata al 42%. Si può rinunciare a questo beneficio in qualsiasi momento, una volta sola, non potendo ritornare posteriormente alla tassa garantita del 42%. L'imposta pagata di Prima Categoría del 17% opera come

credito per effetti del calcolo delle imposte addizionali, che si tratti indifferentemente del Regime Comune o dell'Invariabilità Tributaria.

Invariabilità delle imposte indirette: Il D.L. 600 stabilisce che gli investimenti esteri entrati nel paese come beni fisici sono regolati secondo le norme generali dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), e secondo il regolamento doganale domestico. Tuttavia, gli investitori stranieri hanno diritto ad includere nei contratti una clausola che conceda loro il diritto ad accedere a un regime che congeli l'IVA (attualmente al 19%), così come le tariffe doganali applicabili alle importazioni per i beni capitali destinati al progetto, vigenti alla data dell'investimento, regime che si applica durante tutto il periodo autorizzato per realizzare l'investimento. Inoltre, le importazioni di alcuni di questi beni capitali, come macchinari o apparecchiature, sono esenti dall'IVA, a meno che non si producano in Cile e che siano incorporati in un elenco elaborato dal Dipartimento Del Commercio Estero del Ministero dell'Economia. L'elenco attuale è stato approvato con il Decreto 204 dal Ministero dell'Economia e pubblicato nel Diario Ufficiale del 12 Dicembre 2002. È disponibile sul sito web del Ministero dell'Economia.

Gli investitori stranieri che abbiano stipulato un contratto D.L. 600 sono esenti da IVA per quanto riguarda le importazioni di tecnologia, sempre che anche queste si incontrino nell'elenco del Dipartimento del Commercio Estero. Attualmente, tra i prodotti previsti vi sono macchine contabili e di processamento di dati, telecamere e strumenti per diagnostica a immagini laser e apparecchi di risonanza magnetica, tra gli altri.

Regime speciale per grandi progetti: Secondo l'articolo 11 bis del D.L. 600, gli investimenti in nuove attività industriali o estrattive, inclusa quella mineraria, sono soggette a benefici tributari addizionali, sempre che abbiano un valore non inferiore a US\$50 milioni. Per esempio, per tali investimenti è prevista la possibilità di apertura di un conto corrente in Cile. Il Comitato degli Investimenti Esteri sta però attualmente rivedendo la politica associata all'articolo 11 bis e pertanto non sottoscrive contratti ai sensi di questo regime, che probabilmente verrà modificato in futuro.

Nuova legislazione per progetti minerari: In data 16 giugno 2005 è stata pubblicata nella Gazzeta Ufficiale la legge N° 20.026, che stabilisce un'imposta specifica per l'attività mineraria e che è entrata in vigore a partire da gennaio del 2006. La legge modifica il D.L. 600, incorporando un nuovo articolo 11 ter. Questo stabilisce un regime di invariabilità dell'imposta menzionata per gli investitori che sottoscrivano nuovi contratti di investimento estero relativi a progetti minerari che abbiano valore non inferiore a US\$ 50 milioni. Per optare per questo regime speciale, gli investitori che hanno già stipulato contratti di investimento estero non devono essere soggetti ai regimi di invariabilità stabiliti negli articoli 7 e 11 bis del D.L. 600 o rinunciare a questi nel momento della richiesta di assoggettazione all'articolo 11 ter. Il termine fino al quale gli investitori con contratti di investimento straniero avrebbero potuto passare all'articolo 11 ter è scaduto il 30 novembre 2005.

Procedimenti relativi agli Investimenti Esteri: Un investitore straniero che desidera investire attraverso il D.L. 600 deve inviare una richiesta di investimento estero alla Vicepresidenta del Comitato degli Investimenti Esteri. I formulari di richiesta straniera sono disponibili sul sito web del Comitato. A partire dal 6 giugno 2003, l'importo minimo di investimento per un nuovo progetto è di US\$ 5.000.000 (cinque milioni di dollari) per investimenti che comprendono moneta straniera e crediti associati. Quando l'investimento è composto da beni fisici, tecnologia e capitalizzazione di utili o di crediti, la somma minima è di US\$ 2.500.000 (due milioni cinquecento mila dollari). Il Comitato degli Investimenti Esteri si riserva il diritto di modificare questi valori. I progetti che si

sottopongono all'attenzione del Comitato che considerano crediti associati all'investimento, devono soddisfare una relazione tra capitale e credito associato uguale o inferiore a 25/75, proporzione che opera a favore dei crediti.

Gli apporti di capitale in moneta straniera corrente, possono essere realizzati solo una volta che si sia formalizzato il rispettivo contratto di investimento estero. Senza dubbio, al momento di presentare la richiesta di investimenti esteri al Comitato, l'investitore può richiedere un'autorizzazione speciale per liquidare le sue riserve prima della firma del contratto. Questa autorizzazione è facoltativa. Qualsiasi altra forma di apporto di capitali richiede che il contratto di investimenti esteri sia stato debitamente firmato.

Informazione aggiuntiva: La maggioranza dei progetti di investimento richiedono permessi addizionali e/o devono soddisfare altri requisiti oltre a quelli disposti nel D.L. 600. Tutti i progetti di investimento devono essere sottoposti alla legislazione cilena – a norme di carattere nazionale, regionale e municipale – per quanto riguarda sia settori specifici, sia regolamenti locali.

Di conseguenza, oltre all'approvazione del Comitato degli Investimenti Esteri, certi progetti necessitano informazioni o autorizzazioni addizionali che devono essere ottenute da parte delle autorità competenti. Per esempio, quando una richiesta per investire nel settore minerario si rifà al D.L. 600, il Comitato degli Investimenti Esteri chiede alla commissione cilena del rame (COCHILCO) che emetta una relazione sul progetto; la Vicesegreteria della Pesca informa sulle attività relative al settore di sua competenza; la Sovrintendenza delle Banche e delle Istituzioni Finanziarie deve autorizzare operazioni nell'area finanziaria e bancaria e la Sovrintendenza di Valori e Assicurazioni si incarica delle attività in materia di investimenti e assicurazioni.

Si richiedono autorizzazioni speciali da parte anche della Sottosegreteria delle Telecomunicazioni (www.subtel.cl) per installare, operare e fornire servizi pubblici di telecomunicazioni; per il servizio di intermediazione delle telecomunicazioni attraverso installazioni fisiche e reti disegnate per tale proposito; così come per le emissioni di radio e televisione. I servizi complementari che forniscono queste reti, così come i servizi della banca telefonica o informazione finanziaria via telefono, non richiedono concessione o permesso previo, nonostante sia necessario rispettare certe norme tecniche quando il sistema opera su reti.

L'impatto ambientale potenziale dei progetti è valutato attraverso il Sistema di Valutazione dell'Impatto Ambientale. Questo meccanismo è di competenza della Commissione Nazionale del Medio Ambiente (CONAMA) o delle sue Commissioni Regionali (COREMA), a seconda del caso.

I lavoratori cileni e stranieri sono soggetti alla stessa legislazione. Tuttavia, le imprese con più di 25 lavoratori possono impiegare stranieri fino a un massimo del 15% sul totale degli impiegati che l'impresa ha in Cile. Questo limite non si applica al personale tecnico altamente specializzato che non può essere sostituito da lavoratori cileni. La Banca Centrale del Cile può autorizzare l'accesso al mercato valutario formale per il pagamento dei salari in valuta straniera. Gli stranieri devono ottenere un permesso di lavoro delle autorità di immigrazione cilene. Questo permesso si concede per un periodo fino a due anni ed è rinnovabile.

D'accordo con le politiche di libertà economica e di mercato, il Cile non utilizza sussidi per appoggiare attività produttive o per attrarre nuovi investimenti. Comunque, offre incentivi per gli investimenti in certe aree isolate del paese e in industrie innovatrici, soprattutto nel campo dell'alta tecnologia.

Allo stesso tempo, gli investitori possono optare per programmi di governo che promuovano la formazione professionale e l'incremento della produttività nelle imprese. Questi incentivi, sotto forma di sussidi e sgravi fiscali, sono disponibili per gli investitori sia locali sia stranieri e costituiscono parte di una strategia del governo per aumentare la competitività del Cile, diffondendo i benefici della crescita economica a tutte le regioni del Paese, promuovendo l'educazione e la capacitazione laborale, oltre che a stimolare l'innovazione tecnologica.

Fonte: CIE – Comité de Inversión Extranjera